

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 279/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 963 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. RAFFAELE PIPOLA e della società A.S.D CALCIO POMIGLIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE PIPOLA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio Pomigliano: per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 8) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26 maggio 2014 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto entro il termine dell'11 luglio 2014 a depositare la documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto (liberatoria) in favore di un proprio tesserato (calciatore Antonio Manzillo) come prescritto al punto 8) pag.3 del citato C.U.;

A.S.D CALCIO POMIGLIANO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. RAFFAELE PIPOLA e dal Sig. GENNARO CERASO in qualità di Presidente pro tempore, nell'interesse della società A.S.D CALCIO POMIGLIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. RAFFAELE PIPOLA e di € 700,00 di ammenda per la società A.S.D CALCIO POMIGLIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio